

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERRY, PITZALIS, DE LEONARDIS, PICCOLI, COLLESELLI, QUINTIERI

Presentata il 1° dicembre 1959

Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e sull'avanzamento degli impiegati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei cardini della riforma dello stato giuridico e dell'ordinamento delle carriere impiegati civili dello Stato, cui si pervenne col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione della delega legislativa concessa al Governo nel dicembre 1954, fu l'istituzione della cosiddetta qualifica (o grado) funzionale, ossia l'adozione del principio che nella strutturazione delle varie carriere dovessero ammettersi soltanto quelle qualifiche che corrispondessero ad effettive specifiche funzioni; ciò per ovviare agli inconvenienti lamentati col precedente ordinamento che, come è noto, era imperniato su una artificiosa classifica paramilitare.

Ragioni di ordine economico, però, non consentirono l'attuazione integrale di tale principio per cui nelle varie carriere furono previste in alcuni casi qualifiche diverse per le stesse funzioni.

Per gli stessi motivi non si poté procedere, salvo che in pochi casi ed in misura limitata, a quella revisione dei ruoli organici che, in attuazione degli articoli 5 e 6 della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, avrebbe dovuto adeguare le dotazioni organiche alle nuove più ampie esigenze dell'Amministrazione pubblica.

Tale duplice incompletezza della riforma ha influito negativamente sulla più razionale distribuzione delle competenze e conseguenti responsabilità tra gli impiegati ed ha determinato un notevole ristagno nella progressione di carriera degli stessi, con evidenti danni materiali e morali.

A riparare tali inconvenienti, per le carriere direttive è intervenuta la recente legge 19 ottobre, 1959, n. 928, che, in attuazione del principio del grado funzionale, ha previsto la promozione a ruolo aperto per le prime tre qualifiche.

Ciò ha trasformato la carriera giuridica dei consiglieri in carriera puramente economica e la concessione di un congruo numero di promozioni in soprannumero nelle qualifiche più elevate, con corrispondente beneficio nelle qualifiche inferiori per effetto delle cosiddette vacanze di risulta. Si è ovviato così, sia pure in parte, alla mancata revisione dei ruoli organici del 1957.

Con la proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre alla vostra attenzione si intende estendere lo stesso provvedimento riparatore, con gli opportuni adattamenti, alle altre carriere degli impiegati civili dello Stato.

Con l'occasione, è parso opportuno e possibile risolvere l'annosa aspirazione del

personale dei ruoli aggiunti (già speciali transitori) di ottenere lo sviluppo di carriera mediante scrutinio, sino alla cosiddetta terza qualifica. Invero, la adozione del principio della promozione a ruolo aperto nelle prime tre qualifiche dei ruoli organici, trasformando l'attuale carriera giuridica in semplice progressione economica, fa cadere nel nulla le ragioni che sinora avevano impedito la estensione della terza qualifica al personale dei ruoli raggiunti.

A completare la proposta, sono stati aggiunti alcuni articoli con i quali si provvede ad adattare le disposizioni della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928 ad alcune particolari carriere direttive, in relazione a particolari esigenze funzionali delle medesime.

La proposta di legge consta di dodici articoli a proposito di ciascuno dei quali è da osservare:

Articolo 1: estende la promozione a ruolo aperto alla terza qualifica delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario;

Articolo 2: istituisce la terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttive, di concetto, esecutivo e del personale ausiliario. Per tale terza qualifica è previsto, però, un congruo contingente di posti, affinché lo scrutinio di promozione consenta una accurata selezione di personale che, come è noto, non ha dovuto superare alcuna prova né per l'ammissione in carriera né per la promozione alla seconda qualifica;

Articoli 3, 4, 5 e 6: prevedono le promozioni in soprannumero nelle qualifiche più elevate delle carriere di concetto, esecutive, del personale ausiliario e del personale tecnico,

Articolo 7: prevede, ai fini della concessione del soprannumero, le ipotesi delle carriere che hanno uno sviluppo maggiore di quelle tipiche, come le carriere esecutive che si sviluppano sino alla qualifica di archivista superiore od equiparata (ex grado VIII,

gruppo C), od anche minore, come le carriere di concetto che si arrestano alla qualifica di segretario principale:

Articolo 8: disciplina il riassorbimento dei posti in soprannumero;

Articolo 9: contiene una norma speciale per adeguare le disposizioni della legge 19 ottobre 1959, n. 928, alla carriera direttiva degli archivi di Stato. In questa carriera, infatti, le promozioni a soprintendente di seconda classe ed a direttore capo di seconda classe (equiparati a direttori di divisione) sono subordinate alla vacanza delle sedi di soprintendenza e di direzione di archivio di rango corrispondente.

Ora, poiché gli impiegati di tali qualifiche continueranno ad occupare, almeno in gran parte, le stesse sedi anche se promossi alla qualifica superiore (ciò per il limitato numero anche delle sedi di rango superiore) non sarebbe possibile per gli impiegati della qualifica inferiore (direttore di prima classe, equiparato a direttore di sezione) beneficiare dei posti di risulta in corrispondenza del soprannumero accordato; da ciò la necessità della disposizione speciale che si propone;

Articolo 10: contiene una norma di ordine tecnico per il caso che conseguano la promozione in soprannumero impiegati che già siano in posizione di soprannumero nella qualifica inferiore;

Articolo 11: stabilisce la decorrenza della legge al 1° luglio 1960, ossia in coincidenza dell'inizio del nuovo esercizio, per poter provvedere alla copertura della spesa con il nuovo bilancio.

Onorevoli colleghi! La proposta corrisponde in pieno ai voti formulati dai due rami del Parlamento in due distinti ordini del giorno approvati durante i lavori per il disegno di legge divenuto poi la più volte ripetuta legge n. 928.

Si confida, pertanto, che vorrete approvarla integralmente e sollecitamente, nell'interesse della pubblica Amministrazione e delle categorie interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. sono sostituiti dai seguenti:

ART. 174. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario*). — « I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 175. (*Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario*). — « La promozione a segretario aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a segretario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 183. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto*). — « I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 184. (*Promozioni ad applicato e ad archivista*). — « La promozione ad applicato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 191. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente*). — « I posti di usciere capo, usciere e inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 192. (*Promozioni ad usciere e ad usciere capo*). — « La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scru-

timo per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad usciere capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite secondo l'ordine di ruolo agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta ».

ART. 2.

I primi due commi dell'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli aggiunti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di 3^a classe, di consigliere di 2^a classe e di consigliere di 1^a classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e di segretario o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivistista o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.

Per le qualifiche di consigliere di 1^a classe, di segretario, di archivistista e di usciere capo, o equiparate, è stabilito un contingente di posti nella misura di un quarto del numero di impiegati regolarmente inquadrati nei rispettivi ruoli aggiunti al 30 giugno 1960; la frazione di posto è computata per posto intero.

Al compimento dell'anzianità complessiva, nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale previste nel primo comma.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di 1^a classe, di segretario e di archivistista,

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

o equiparate, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti i quali abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore quattro anni di effettivo servizio per le carriere esecutive. La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 3.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di segretario principale e segretario capo e qualifiche equiparate computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- il 20 per cento nel 1° anno;
- il 10 per cento nel 2° anno;
- il 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 4.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- il 20 per cento nel 1° anno;
- il 10 per cento nel 2° anno;
- il 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 5.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a commesso capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi della attuale dotazione organica di commesso e commesso capo o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- il 20 per cento nel 1° anno;
- il 10 per cento nel 2° anno;
- il 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 6.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni ad agente tecnico capo, e qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti previsti in organico, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- il 20 per cento nel 1° anno;
- il 10 per cento nel 2° anno;
- il 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 7.

Qualora in determinati ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 3, 4 e 5 le qualifiche più elevate non coincidono con quelle ivi previste, il soprannumero del 35 per cento viene computato sull'attuale dotazione organica complessiva delle rispettive due qualifiche più elevate, escluse quelle indicate nel precedente articolo 1, ai fini della promozione alla qualifica superiore.

ART. 8.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano o con la loro nomina a qualifica superiore.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

ART. 9.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli archivi di Stato, per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 1^a classe e di direttore capo di 2^a classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenza e di direzione degli archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340.

ART. 10.

Ove i posti in soprannumero previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge vengano conferiti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumerari, non si procede all'accantonamento del corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il 1^o luglio 1960, salvo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 che hanno effetto immediato.